

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 235

Magadino, 13 agosto 2018

Risoluzione municipale no. 966

di competenza della Commissione Opere pubbliche e della Pianificazione

Approvazione della variante di Piano regolatore concernente gli impianti per la telefonia mobile

Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

Introduzione

In una società multimediale sempre più connessa, con esigenze d'informazioni e contatti "in tempo reale", la diffusione delle antenne di telefonia mobile appare indispensabile per garantire una copertura ottimale e l'implementazione di nuove tecnologie, sempre più performanti.

Ciò non di meno, l'assenza di studi risolutivi sui possibili influssi delle onde elettromagnetiche sulla salute contribuisce a instaurare uno stato d'incertezza e diffidenza verso questi impianti, spesso avversati in ambito di concessione delle licenze edilizie.

Apparentemente contraddittoria, la reazione della popolazione in questi casi è comprensibile nella misura in cui si trova confrontata con impianti il cui funzionamento, da un punto di vista tecnologico, è ai più sconosciuto. Inoltre, le onde emesse dalle antenne di telefonia mobile non sono direttamente percettibili e vanno a sommarsi a quelle di altre fonti generate da apparecchi in uso comune presso tutte le abitazioni, aggravando così il carico d'esposizione.

La modifica di Piano regolatore qui proposta si prefigge di creare una valida base legale per i nuovi impianti di telefonica mobile, che supporti sia le esigenze tecnologiche sia la tutela della salute.

La base legale federale e cantonale

L'Ordinanza federale per la protezione dalle onde non ionizzanti (ORNI) stabilisce le regole sui quantitativi massimi di emissioni di onde elettromagnetiche; in questo senso **le prescrizioni relative alla protezione della salute sono di pertinenza del diritto federale.**

Senza ulteriori prescrizioni di ordine pianificatorio, nella misura in cui l'Ordinanza federale è rispettata, l'antenna di telefonia - se non per situazioni sensibili - può oggi insediarsi ovunque all'interno della zona edificabile.

L'ubicazione

La giurisprudenza ha confermato che le antenne per la telefonia mobile vanno ubicate nelle zone edificabili. Questo principio deriva dal fatto che queste strutture sono necessarie alle esigenze della popolazione e per questo, fuori zona edificabile, non possono godere del principio dell'ubicazione vincolata. **Anche per quest'aspetto vale il diritto federale.**

Il Regolamento di applicazione alla Legge sullo sviluppo territoriale (RLst)

Recente giurisprudenza del Tribunale federale ha riconosciuto che le antenne per la telefonia mobile generano delle "immissioni moleste a carattere ideale" che possono generare disagio psicologico, degrado ambientale e conseguenze sulla qualità residenziale e i valori immobiliari. Il Tribunale Federale ha dunque riconosciuto la competenza di Cantoni e Comuni per adottare misure pianificatorie che permettano una gestione coordinata delle nuove antenne di telefonia mobile.

In questo contesto, il Cantone Ticino ha modificato il Regolamento di applicazione alla Legge sullo sviluppo territoriale (RLst) come segue:

Art. 30 - Regolamento edilizio (art. 23 Lst)

¹ Riguardo al piano delle zone, il Regolamento edilizio stabilisce:

1-7. Omissione

8. Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:

- a) per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;*
- b) per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.*

L'art. 30 RLst chiarisce dunque che la competenza del Comune si limita a definire le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile, dando per acquisito che la posa di tali strutture resta comunque di pertinenza del diritto federale.

La direttiva cantonale di applicazione

Nel febbraio 2016 il Dipartimento del territorio ha emanato una direttiva all'indirizzo dei Comuni attraverso la quale sono state fornite utili indicazioni relative all'adozione di regole pianificatorie nel settore delle antenne per la telefonia mobile.

In sintesi, la direttiva propone:

- un sistema cosiddetto "a cascata" per cui l'operatore deve dimostrare che per l'ubicazione proposta non vi è una alternativa in una zona meno sensibile;
- una classificazione delle priorità alle quali l'operatore deve attenersi nella valutazione dell'ubicazione delle antenne in base ai vari gradi di sensibilità.

La variante di Piano regolatore comunale

La variante al Piano regolatore comunale qui sottoposti per approvazione riprende i principi contenuti nella direttiva cantonale, ossia le diverse sensibilità nei luoghi ove costruire le antenne di telefonia sono gerarchizzate (art. 27 RLst).

In data 8 marzo 2018 il Dipartimento del Territorio ha comunicato il proprio esame preliminare, dichiarandosi favorevole alla proposta di seguito indicata.

Il Municipio ha già ordinato il deposito atti per la consultazione pubblica, avvenuto dal 26 aprile 2018 al 25 maggio 2018. Durante il periodo di pubblicazione è stata presentata una sola osservazione da parte di un Operatore di telefonia mobile alla quale il Municipio ha già dato evasione.

Sia nelle Norme di attuazione del Piano Regolatore del Gambarogno (Art. 16 bis) sia nel Piano Regolatore di Contone (art. 11ter) sarà inserito l'articolo ripreso nel dispositivo finale.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, richiamati pure i contenuti della relazione allestita dallo Studio di pianificazione e urbanistica BCM di Locarno, del mese di settembre 2017, depositata presso l'Ufficio tecnico comunale a disposizione dei Commissari e dei Consiglieri comunali che la vorranno consultare, s'invita il Consiglio comunale a voler

deliberare

1. Sono modificate le Norme di attuazione del Piano Regolatore del Gambarogno (Art. 16 bis) e il Piano Regolatore di Contone (art. 11ter), nei quali è inserito il seguente articolo:

Antenne per la telefonia mobile

- 1) *Per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività delle zone destinate in particolare all'abitazione, le molteplici qualità ambientali paesaggistiche e urbanistiche dei differenti contesti e al fine di evitare di minacciare e compromettere la qualità della vita nelle abitazioni, l'attrattività sul mercato immobiliare (compravendita) e dell'alloggio (locazione), diminuendone il valore, le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:*

- | | |
|----------------------|--|
| <i>I priorità</i> | <i>Le zone per il lavoro (industriali e artigianali).</i> |
| <i>II priorità</i> | <i>Le zone per scopi pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro. Nella misura in cui tale zona è puntualmente ubicata all'interno di altre zone vale la priorità della zona circostante.</i> |
| <i>III priorità</i> | <i>Le zone miste.</i> |
| <i>IV priorità</i> | <i>Le zone per scopi pubblici dove vi è bassa frequenza e in modo discontinuo di persone.</i> |
| <i>V priorità</i> | <i>Le zone per l'abitazione ad alta densità insediativa.</i> |
| <i>VI priorità</i> | <i>Le zone per l'abitazione a carattere estensivo o destinate ad attività turistiche e alberghiere.</i> |
| <i>VII priorità</i> | <i>Nuclei storici.</i> |
| <i>VIII priorità</i> | <i>Le zone per scopi pubblici, con contenuti molto sensibili per la loro qualità urbanistica, architettonica, naturalistica, paesaggistica e simbolica.</i> |

IX priorità 100 m dalle attrezzature e dagli edifici d'interesse pubblico con contenuti molto sensibili dove soggiornano permanentemente o giornalmente le persone particolarmente esposte quali bambini, anziani, ammalati.

- 2) I gestori delle antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.*
 - 3) Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.*
 - 4) Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*
 - 5) Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*
- 2. Il nuovo articolo proposto sarà applicabile dopo le pubblicazioni di rito e la successiva ratifica definitiva da parte del Dipartimento del territorio, Ufficio della pianificazione locale.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Tiziano Ponti

Il Segretario



Alberto Codiroli